

Allegato "A" alla raccolta n. 1468, repertorio n. 2388.

STATUTO ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DELLE OPERE

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita la 'Associazione senza scopo di lucro denominata "ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DELLE OPERE", siglabile CDO
Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

L'Associazione opera in Italia e all'estero.

ARTICOLO 2 - SEDE

L'Associazione ha sede in Milano.

Può istituire delegazioni, sedi ed uffici sia in Italia che all'estero, secondo le modalità stabilite negli articoli successivi.

ARTICOLO 3 - SCOPO

L'Associazione, che trae origine e mantiene il proprio riferimento ideale negli insegnamenti della dottrina sociale della Chiesa, ha lo scopo di:

- sostenere la responsabilità e la libertà delle persone impegnate nel mondo del lavoro, in imprese ed enti, con o senza scopo di lucro.

- favorire lo sviluppo delle imprese, opere sociali, attività professionali e associative e di ogni altra iniziativa intrapresa dai propri associati;

Tale scopo trova attuazione in una vita associativa che costituisca un ambito di paragone, scambio di esperienze, possibilità di nuove conoscenze.

Per realizzare i propri scopi l'Associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- valorizza le aggregazioni dei propri associati e l'approfondimento di tematiche settoriali;

- favorisce la conoscenza di mercati nazionali e internazionali e l'accompagnamento dei propri associati nel cambiamento necessario ad affrontarli;

- organizza eventi, incontri formativi, conversazioni imprenditoriali ed ogni altro momento di incontro e di lavoro utile a favorire relazioni positive tra i propri associati;

- promuove una rete di servizi utili all'attività dei propri associati, quali strumenti fondamentali per lo sviluppo associativo. Tali servizi potranno anche essere gestiti direttamente dall'Associazione. Per la gestione e l'erogazione di tali servizi l'Associazione potrà stipulare accordi e convenzioni con altri enti e/o società.

Al fine di meglio perseguire lo scopo sociale e di avere una adeguata articolazione territoriale la Associazione favorisce la costituzione di autonome associazioni a livello territoriale, che si ispirano ai principi del presente statuto e che perseguono finalità analoghe, alle quali concedere l'utilizzo della denominazione "Compagnia delle Opere" ai sensi dell'art. 14 del presente statuto, in quanto autonomo livello territoriale. L'Associazione può rappresentare i propri associati presso Istituzioni nazionali ed internazionali, quali

il sistema delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.

L'Associazione collabora con enti ed istituzioni, nazionali ed internazionali, aventi finalità analoghe o complementari alle proprie.

L'Associazione può, al fine di meglio perseguire le proprie finalità, aderire in qualità di socio ad altre associazioni, enti, organismi nazionali e internazionali e/o promuovere comitati e fondazioni, nonché detenere partecipazioni in società di capitali.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione può avvalersi di prestazioni libere, volontarie e gratuite, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. È fatto espresso divieto di distribuire utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ARTICOLO 4 - DURATA

La durata dell'Associazione è stabilita dalla data dell'Atto Costitutivo fino al 2099 e potrà essere prorogata dall'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 5 - SOCI

Possano essere soci dell'Associazione:

- società di persone e/o di capitali, italiane o straniere;
- associazioni riconosciute e non riconosciute, fondazioni, enti senza scopo di lucro, cooperative, consorzi;
- associazioni a carattere nazionale che condividono lo scopo dell'associazione e partecipano alla sua attuazione;
- liberi professionisti e studi associati;
- persone fisiche che esercitano attività di impresa in forma individuale;
- persone fisiche italiane o straniere, residenti in Italia che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, le cui qualifiche professionali sono stabilite dal Consiglio Direttivo.

Sono soci coloro che condividono gli scopi dell'Associazione e contribuiscono all'attività dell'Associazione mediante versamento in denaro di una quota associativa annua fissata dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può stabilire quote differenziate in ragione del tipo sociale o della natura dell'ente, della dimensione, dell'ambito di attività o del luogo di attività del socio, senza che a tale diversificazione conseguano diversi diritti od obblighi da parte dei soci.

È espressamente esclusa la possibilità di partecipazione temporanea alla vita dell'Associazione.

I soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi dell'Associazione.

La qualità di socio si perde per esclusione, per decadenza, per recesso, per decesso - in caso di persone fisiche - o estinzione della società o dell'ente.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi, nei confronti del socio che con il proprio comportamento vada contro gli scopi dell'Associazione. Contro la deliberazione di esclusione l'associato può ricorrere alla Assemblea entro trenta giorni dalla notifica della esclusione. L'Assemblea decide sul ricorso nella prima seduta successiva alla presentazione dello stesso; nelle more della decisione della Assemblea la esclusione rimane efficace. Il socio escluso non può presentare domanda di ammissione alla Associazione per almeno tre anni dalla data del provvedimento di esclusione. Il Consiglio Direttivo delibera sulla decadenza dell'associato che non corrisponde la quota associativa nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo stesso.

Il recesso è consentito a qualsiasi socio, in qualsiasi momento. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in cui essa è stata presentata, purché sia stata presentata almeno tre mesi prima della fine dell'esercizio.

Le quote associative non sono né trasmissibili né rivalutabili. I versamenti a qualunque titolo effettuati da soci receduti, deceduti o esclusi non saranno rimborsati. I soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ARTICOLO 6 - PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

Il patrimonio della Associazione è costituito:

- dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dagli Associati ed espressamente destinati a patrimonio;
- dai beni mobili ed immobili espressamente destinati a patrimonio che siano pervenuti o perverranno a qualsiasi titolo alla Associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalle eventuali rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio Direttivo, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
- da contributi dello Stato, degli Enti Territoriali o di altri Enti Pubblici nazionali o internazionali espressamente destinati a incremento del patrimonio.

L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:

- a) dalle quote associative;
- b) da donazioni, elargizioni, lasciti, contributi di persone, società, enti pubblici e privati italiani e stranieri;
- c) da proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività istituzionale;
- d) da attività commerciali marginali, realizzate per il perseguimento dello scopo associativo.
- e) dal proprio patrimonio.

Le quote annuali devono essere pagate nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo con propria deliberazione.

ARTICOLO 7 - ORGANI SOCIALI

Sono organi sociali dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente
- il Comitato Esecutivo
- il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori.

Le cariche sociali sono gratuite. Tuttavia, il Consiglio Direttivo può attribuire emolumenti a persone anche membri del Consiglio direttivo - per l'espletamento di particolari incarichi.

ARTICOLO 8 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'assemblea degli associati, è l'organo sovrano dell'Associazione.

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci.

L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo quando se ne ravvisi la necessità e in ogni caso almeno una volta l'anno, entro il 31 Agosto e per l'approvazione del Bilancio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

L'Assemblea può essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria quando ne facciano richiesta motivata almeno un decimo dei soci.

L'assemblea dei soci è convocata mediante avviso di convocazione contenente luogo, data e ora, sia della prima che della eventuale seconda convocazione, e ordine del giorno.

La convocazione dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria può avvenire mediante qualsiasi mezzo che possa comprovare l'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione (raccomandata, raccomandata a mano, fax, email) inviato o consegnato almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In caso di spedizione, l'avviso verrà inviato all'indirizzo risultante sul libro soci. Nel caso in cui la convocazione venga effettuata a mezzo fax o email, il numero di fax o l'indirizzo email cui l'avviso di convocazione è inviato deve essere quello risultante da libro soci. I soci sono tenuti a dare comunicazione della variazione dei propri recapiti.

Nel caso in cui l'associazione pubblichi un bollettino periodico di informazione, l'assemblea può essere convocata, nei medesimi termini, sul bollettino stesso, purché il bollettino sia destinato a tutti i soci.

In caso di particolare urgenza l'Assemblea può essere convocata mediante l'invio di telegramma o fax entro il terzo giorno precedente l'adunanza.

L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, si intende comunque regolarmente convocata per la presenza di tutti i soci

e dell'organo amministrativo Essa potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i soci.

I soci possono farsi rappresentare esclusivamente da altri soci attraverso delega scritta. Ogni socio può rappresentare al massimo altri cinque soci.

Ogni socio ha diritto ad un voto in Assemblea. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere fatta a scrutinio segreto ed, in tal caso, il Presidente può scegliere tra i presenti due scrutatori.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

- a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi;
- b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- c) eleggere il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori, se ritenuti necessari al buon funzionamento dell'associazione;
- d) deliberare sulle direttive di ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere;
- e) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- f) deliberare, per gravi motivi, l'esclusione di soci;
- g) approvare il regolamento elettorale e ogni altro regolamento ritenuto utile o necessario allo svolgimento della vita associativa.

In sede straordinaria:

- a) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- c) deliberare sul trasferimento di sede dell'Associazione;
- d) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente. In sua assenza, essa è presieduta dal membro più anziano del Consiglio Direttivo presente o da altro nominato dall'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Le Assemblee, sia in sede ordinaria che straordinaria, sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei voti dei soci presenti.

Le deliberazioni relative alle modificazioni dell'atto costitutivo e del presente statuto sono prese, in prima convocazione, con la presenza della metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, le medesime deliberazioni sono prese, qualunque sia il numero degli intervenuti, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto

ARTICOLO 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO - Il Consiglio Direttivo è composto da venti a centoventi membri nominati dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio dura in carica quattro anni. Al termine del mandato i membri del Consiglio possono essere rieletti.

Le modalità di elezione del Consiglio Direttivo saranno stabilite dal Regolamento Elettorale, approvato dall'Assemblea dei Soci.

Procede alla nomina del Presidente, tra i suoi componenti
Può nominare uno o più Vice Presidenti dell'Associazione, che sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza o impedimento per qualsiasi causa.

Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare, ha il compito di:

a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;

b) predisporre i rendiconti economici e finanziari;

c) qualora la situazione lo richieda, approvare rendiconti periodici e preventivi utili a monitorare l'andamento economico, finanziario e patrimoniale della Associazione;

d) deliberare l'accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci e fissare le quote di ammissione ed i contributi associativi, sentite le Federazioni di riferimento di cui all'articolo 13.

e) deliberare la Costituzione delle Federazioni di cui all'articolo 13, approvarne le linee guida e i regolamenti e gli impegni di spesa annuali;

f) deliberare circa la possibilità dell'utilizzo della denominazione "Compagnia delle Opere" da parte di associazioni costituite localmente, dotate di piena autonomia giuridica, che hanno lo scopo di perseguire le medesime finalità dell'Associazione Compagnia delle Opere nei territori in cui esse operano, e stabilire le condizioni di tale utilizzo;

g) deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;

h) costituire comitati, gruppi di lavoro e ogni altra aggregazione, stabilendone altresì le funzioni, che possano essere utile al conseguimento delle finalità dell'Associazione;

i) su proposta del Presidente può nominare un Direttore Generale, stabilendo funzioni, poteri e durata dell'incarico. Il direttore generale non può essere membro del Consiglio Direttivo;

j) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private, designando i rappresentanti da scegliere tra i soci.

Al Consiglio Direttivo compete ogni altra decisione non espressamente riservata dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea o ad altri organi associativi.

Il Consiglio Direttivo può deliberare di delegare parte dei propri poteri al Presidente, a membri del Consiglio Direttivo e al Comitato Esecutivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'ammontare della quota sociale.

Il Presidente può, quando particolari esigenze lo richiedono, consentire che il Consiglio Direttivo si riunisca attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza ecc..).

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con lettera raccomandata - anche a mano - email o fax inviati o consegnati almeno cinque giorni prima della riunione. In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato per telegramma, email o fax inviati almeno due giorni prima della riunione. In caso di presenza di tutti i suoi membri, il Consiglio Direttivo si ritiene comunque validamente convocato. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi membri.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal più anziano d'età dei Vice Presidenti; in caso di assenza dei Vice Presidenti, dal più anziano d'età dei presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti, anche attraverso strumenti di comunicazione a distanza, per alzata di mano. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

In caso di riunioni consiliari attraverso strumenti di comunicazione a distanza (skype, videoconferenza, teleconferenza, ecc.) occorre:

- il previo accertamento da parte di chi presiede il Consiglio dell'identità dei partecipanti;
- che ai partecipanti a distanza sia permesso di visionare i documenti in discussione, seguire il dibattito, intervenire nello stesso;
- che ai partecipanti a distanza sia permesso il voto.

ARTICOLO 10 - IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente è eletto Consiglio Direttivo tra i propri membri e dura in carica per un periodo di quattro anni, che coincide con il periodo di durata del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dell'Associazione dirige l'associazione con i poteri e le attribuzioni conferitigli dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio per tutte le operazioni occorrenti al funzionamento dell'Associazione secondo il proprio scopo statutario ed ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il

Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente potrà assumere provvedimenti d'urgenza da ratificarsi da parte del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 11 - IL REVISORE UNICO O IL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Revisore Unico o il collegio dei Revisori sono nominati dall'Assemblea.

Essi vigilano sulla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione, accertano la regolare tenuta delle scritture contabili, esaminano le proposte di bilancio preventivo e consuntivo e relazionano all'assemblea in merito, effettuano le verifiche di cassa. Nel caso in cui l'assemblea elegga un Collegio dei Revisori, esso è composto di tre membri che eleggono al loro interno il Presidente. I revisori durano in carica quattro anni, sono rieleggibili.

Il Revisore Unico o, nel caso di nomina di un Collegio, almeno uno dei revisori, deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.

ARTICOLO 12 - COMITATO ESECUTIVO

Il Consiglio Direttivo, elegge tra i propri membri un Comitato Esecutivo, composto da un numero variabile da undici a trentacinque. Ne fanno parte il Presidente, e i Vice Presidenti. Il Consiglio Direttivo determina le funzioni del Comitato Esecutivo e delega ad esso parte dei propri compiti, in sede di nomina o successivamente, nel corso del proprio mandato.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, da uno dei Vice Presidenti.

Si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando lo richieda la maggioranza dei suoi membri.

Le convocazioni avvengono, in modo che sia assicurata la ricezione della comunicazione, per iscritto a mezzo di raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica almeno tre giorni prima della data prevista per la seduta. In caso di urgenza, il Comitato Esecutivo può essere convocato con un preavviso di 24 ore.

Il Presidente può, quando particolari esigenze lo richiedono, consentire che il Comitato Esecutivo si riunisca attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza ecc..).

Per la validità delle deliberazioni del Comitato esecutivo si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, anche attraverso strumenti di comunicazione a distanza; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. In caso di riunioni del Comitato Esecutivo attraverso strumenti di comunicazione a distanza (skype, videoconferenza, teleconferenza, ecc.) occorre:

- il previo accertamento da parte di chi presiede il Comitato dell'identità dei partecipanti;
- che ai partecipanti a distanza sia permesso di visionare i

documenti in discussione, seguire il dibattito, intervenire nello stesso;

- che ai partecipanti a distanza sia permesso il voto.

ARTICOLO 13 - FEDERAZIONI

Il Consiglio Direttivo può istituire Federazioni che riuniscano categorie di soci sulla base della forma giuridica o delle attività esercitate.

Le Federazioni non hanno autonomia giuridica; hanno lo scopo di attuare le finalità dell'Associazione, declinandole rispetto alle esigenze specifiche di determinate categorie di soci.

I soci che aderiscono alle Federazioni si riuniscono in assemblea per nominare il Consiglio Direttivo e il Presidente della Federazione.

In attesa della convocazione dell'Assemblea o nel caso in cui i soci aderenti alla Federazione non vi provvedano, il Consiglio Direttivo dell'Associazione potrà nominare il Presidente della Federazione.

Le modalità di funzionamento delle Federazioni sono stabilite da apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può attribuire al Presidente della Federazione o ad altra persona indicata dal Presidente della Federazione la rappresentanza istituzionale dell'Associazione limitatamente ai settori di attività di interesse della Federazione.

ARTICOLO 14 - ASSOCIAZIONI LOCALI: UTILIZZO DELLA DENOMINAZIONE "Compagnia delle Opere"

Il Consiglio Direttivo può autorizzare l'utilizzo della denominazione "Compagnia delle Opere" da parte di autonome associazioni che, nel territorio in cui esercitano la propria attività, nazionale o estero, perseguono le medesime finalità dell'Associazione e ne costituiscono l'articolazione territoriale, stabilendone altresì le condizioni con apposite convenzioni.

ARTICOLO 15 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 maggio successivo alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del Bilancio che dovrà essere approvato dall'Assemblea dei soci entro il 31 agosto.

ARTICOLO 16 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

L'eventuale scioglimento prima dei termini statutari dovrà essere deliberato da una riunione dell'Assemblea dei Soci, con le maggioranze previste dall'articolo 8, che provvederà a dichiarare la messa in liquidazione dell'Associazione e nominerà uno o più liquidatori.

ARTICOLO 17 - SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Assemblea dei Soci delibererà la devoluzione del patrimonio sociale ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

ARTICOLO 18 - REGOLAMENTI INTERNI

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto saranno disposte con regolamenti interni da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 19 - CLAUSOLE FINALI

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.